

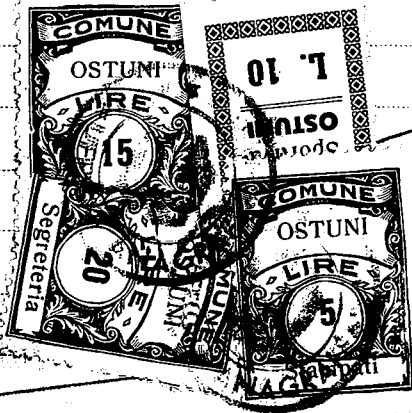


CITTA' DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA

che Ungaro Angela Maria & Angelo
e di barbone & manuele, nata in
Ostuni, 18 - settembre 1918, qui residente,
è di buona condotta morale e civile



Si rilascia in carta libera per uso delle cose popolari

Ostuni, li *28.7.1955*



[Signature]
SINDACO

Brindisi, lì 1- DIC. 1969

-ALL'UFFICIO RAGIONERIA

-ALLA SEZIONE CONTABILITA' FITTI

SEDE

OGGETTO: Deposito cauzionale.-

Si prega volere provvedere al rimborso
del deposito cauzionale di L. 23.205+
versato dal Sig. Jugans Angela Maria - lotto
1° - Scala C/2 - Ostuni. - Via G. Tamburini -

Tale somma dovrà essere versata, ~~e no~~
~~me all'interessato ed a mezzo dell'allegato~~
~~bollettino di o/e, per fitti arretrati. - in~~
quanto ha versato l'alloggio.

IL CAPO UFFICIO INQUILINATO
(Sig. Giovanni Scanni)

SC/mo.-

Mandato N. 1448 del 19/12/69

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(S 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I.L. sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o. denunzianti. e (3) ed il

Sig. UNGARO MARIA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. C/2 del 7° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 6875 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 740 - 2200

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1963 al N. 2211

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

(3) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

dell' I. A. C. P.

(2) Dimora di ciascuno.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(4) Hanno avuto oppure avranno.

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

Sig. UNGARO MARIA

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. C/2 del 7° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 6876 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 agosto 1962



I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Comm. Cas.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 25 AGO 1962 al N. 2399

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo e calendario.



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE

L. E. Vice Casano

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(47 ultime capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. UNGARO Angela Maria

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 7° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 7.020 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960
12 AGO 1960

I DENUNZIANTE

IL PRESIDENTE

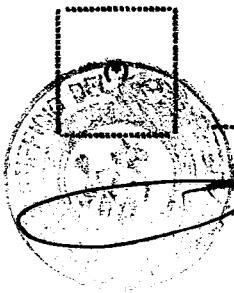
(Com.te Com.te Ubaldo V. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 12 AGO 1960 19 al N. 58

vol. foglie registro Atti privati, ed esatte lire Centodici

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE



[Handwritten signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità o domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. Ungaro Angelo Maria

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2 del 7° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 7.020 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 84 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO 1959 19 59

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1959 19 al N. 1113

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cento e dieci

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

14 9. DIRETTORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)
(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.
dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il
Sig. *Mugano Angelo Maria*
convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/e del 7° lotto
di Case Popolari nel Comune di Ortuni

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 4.020 mensili anticipate 84.840

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58.

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 29 Agosto 19 58 al N. 1599

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *84.840*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFITTI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45 del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I ^l sottoscritt ^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Preside
dell'I. A. C. P.

e ^o BRINDISI - Via Casimiro 9
dimorant (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. Ungaro Angela Maria

Hanno avuto

convenzioni che (4) 10 Agosto

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate:

di case popolari nel Comune di Ostuni

Appartamento n. 2/c del 1° lotto

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 9.020 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 Agosto 1957 al N. 1828

vol. foglio registro Atti Proprietà, valore esatte lire Centoquindici

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono emessi dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1967).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt (1) **Com.te Ubaldo VAL-**

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant (2) **Brindisi, Via Casimiro 9**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant (3) **ed il**

Signor UNGARO Angela Maria

fu Angelo

convenzioni che (4) **hanno avu**

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto** 19 **56**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 2/C della 7ª lotto**
Casa Popolari in Ostuni - Via Pisanelli

Durata della locazione: **dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **£. 7.020.= mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì **25 AGO. 1956**

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Valarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. **1684**

vol. foglio registro **Atte privati, ed esatte lire 120=**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

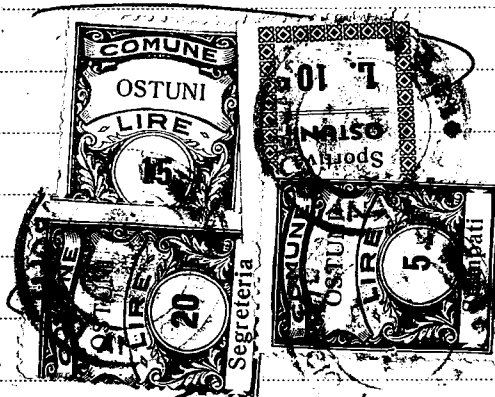


CITTA' DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA

Che Ungaro Angela Maria e Angelo
e di Cardone Immacolata, nate in
Ostuni, il 8. Settembre 1918, in la
residenza in questo Comune della
nascita

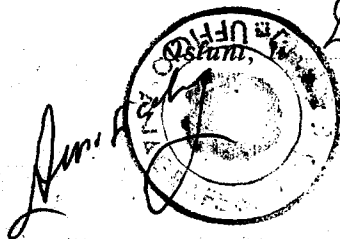


Si rilascia in carta libera per uso della *com. popolare*

29 - 7 1955

IL SINDACO

G. M.



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooO(0)Ooo-----

Prot.n. 537

Brindisi, 11 25 AGO. 1956

Al Sign. Vigaro Angela Maria
7° lotto - Scala C - Sub. C
OSTUNI

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.

IL PRESIDENTE
(Com. te Umberto VALLARINO)
Umberto Vallarino

384861

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 724Brindisi, li 16-8-61AL SIG. Ungharo MariaLotto 7° Scala E Int. 2Via Tram. Pl.Aluni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1335 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5,15 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.433 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1335</u> vano per vani <u>5,15</u> £ .	<u>6.876</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>207</u>
	<u>7.433</u>

TOTALE LIRE

=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N°.....955.....

Brindisi li.....15 NOV. 1955.....

Uff. Rag.

RACCOMANDATA

Al Sig.....*Angaro Maria*.....

Via...*Rubini*.....N. 9.

Ostuni

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via...*Pisomelli*....., lotto...*7*... scala...*C*...interno...*2*.

Detto alloggio è composto di vani utili...*2*...oltre gli accessori equivalente a vani legali...*5,20*...

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di £...*31.940*..., come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal...*10/11*...al...*10/12/55*...
£...*1.350*...vano x vani...*5,20*...= £...*7.020*...

b) canone consumo acqua normale £. 450=

c) contributo nelle spese di illuminazione scale £. 50=

d) deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) £...*23.205*...

e) deposito spese contrattuali £. 1.000=

f) I.G.E. 3% su a) £...*215*...

TOTALE

£...*31.940*...

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il...*26*... corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE

(Com.te *Gualdo Tallarino*)

OSTUNI li 7 Dicembre 1955

SPETT.

ENTE CASE POPOLARI

VIA CASIMIRO N.9

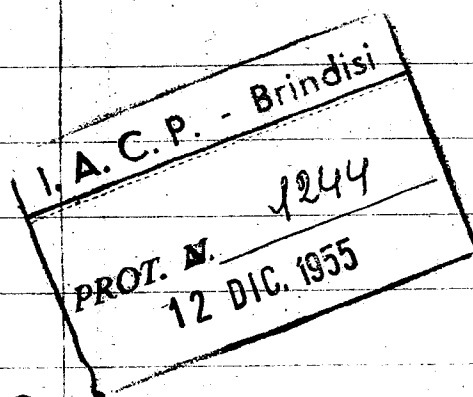
B R I N D I S I

Facendo seguito al mio esposto del 3 dicembre c.a.
con il quale rinunziavo in favore di Tamburrino Eugenio
alla casa popolare assegnatomi del Lotto N.7 Scala C.
Int.2 del Comune di Ostuni, con la presente signifi-
co che intendo occupare con la mia famiglia il quar-
tino assegnatomi e pertanto, revoco e pongo nel nul-
la la suddetta rinunzia.

Con ossequi.

UNGARO ANGELA MARIA vedova Asciano

Ungaro Angela Maria



Avv. ORONZO MELPIGNANO

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

TORINO

Via Rattazzi, 11
tel. 524454

OSTUNI

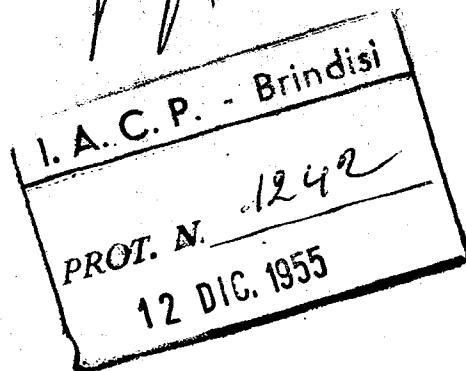
(Brindisi)
tel. 32

Ostuni 2-12-1955

Illustra e caro Commendante,
Le rimetto l'istanza di Tamburino per ottenere
l'alloggio, già impegnato coll'edola Agraria, che
si occupa -

Però che, a questo modo, Ella potrà più facilmente
mantenere la sua gentile promessa, fulmineo l'altro
senza Brindisi, raccomandando -

Inutile dire che io farò con gradimento,
prestando incassare l'incarico col Pref.
de' lavori, a quelle del Sindaco di Ostuni -
Spero di avere un affrettato -
Ing. Melfi

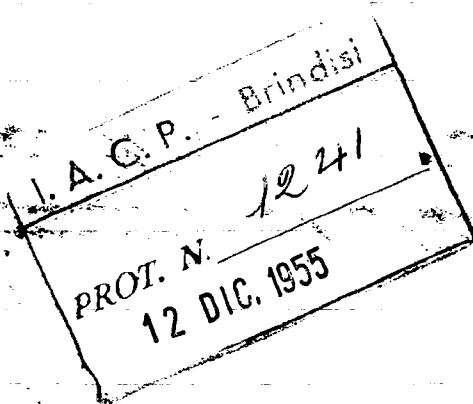


25

Il sottoscritto Tamborino
Eugenio fu Angelo vorrebbe
entrare in possesso della
casa rinunciata dalla Signora
Angela Maria in data
3 corr.

Attesti 4 Dicembre 1955.
Tamborino Eugenio

per quanto mi riguarda esprimo pa-
rer favorevole - *ry - Quartini*



Ostuni 3/DIC./1955

Al Sig. PRESIDENTE

Istituto Autonomo Case Popolari

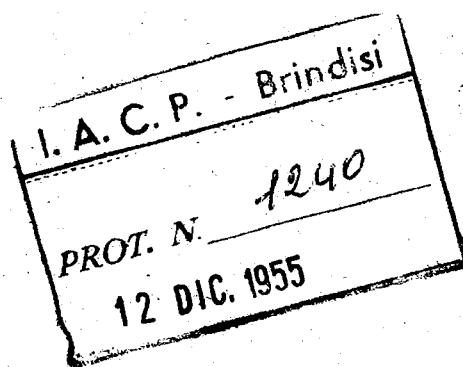
B R I N D I S I

La sottoscritta UNGARO MARIA, da Ostuni, assegnataria dell'appartamento n.2 - scala C - del 7° lotto Case Popolari, fa presente alla S.V. Ill/ma che le proprie condizioni economiche non le consentono di sopportare la spesa mensile di locazione di L.7.000 e che, pertanto, rinuncia al suddetto appartamento.

Nel ringraziare sentitamente, prega di voler assegnare il detto appartamento al sig. Tamborrino Eugenio fu Angelo, da Ostuni.

Con osservanza

Ungaro Angela



87

LEGIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI DI VIGILANZA

STAZIONE DI OSTUNI

n. 233 di Prot.

Brindisi 12/7/1955

posta al foglio n. 24024 del 9 settembre c.m.

OGGETTO: Esito informazioni - Assegnazione a casa popolare

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Si forniscono le informazioni richieste dai con-
sueti sottotenute persone che hanno chiesto l'assegnazione di un
alle case popolari a riscatto costruite in Ostuni.

**UNGARO MARIA FU ANGELO - Usufruttuaria di circa 2 ettari di terreno-
casalinga - La sua famiglia si compone dall'interessata e 4 figli mi-
nori e una sorella - Abita l'attuale casa da 25 anni ed è composta
di vani 2, cucina e gabinetto e acqua corrente. E' persona comprensiva
dei doveri di condominio - solvibile e di buona condotta in genere.**

IL MARESCIALLO CAPO COMANDO

(f.to Redighiero Severino)

BRINDISI 12/7/1955

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

IL SEGRETARIO DELLA LEGIONE

(Avv. Vincenzo Pizzini)

54
L
2/8/55
ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

VIA CASIMIRO N.9

B R I N D I S I

La sottoscritta UNGARO MARIA fu Angelo vedova
di Asciano Patrizia, residente e domiciliata in Ostu=
ni, con quattro figli minori a carico, attualmente sen=
za casa perchè sfrattata, rivolge rispettosa istanza,
per vedersi assegnato in locazione un alloggio case
popolari del VII lotto di recente costruzione, nel Co=
mune di Ostuni.

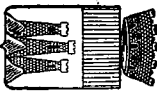
All'uopo alliga i documenti di rito elencati separa=
tamente.

Con osservanza.

Ungaro Angela Maria

Ostuni li 25 Luglio 1955

presso Ungaro Caterina Via Rubini N.9



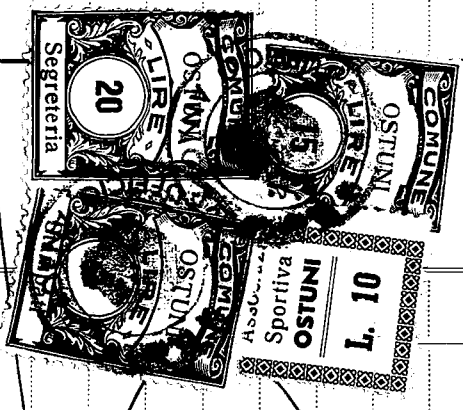
CITTA' DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

SITUAZIONE DI FAMIGLIA DI

Ungaro Angela Maria

N. d'ordine	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capo famigl.	NOME del padre	COGNOME E NOME della Madre	LUOGO E DATA DI NASCITA			Stato Civile	CONDIZIONI	Se convivente ed a totale carico del capo famiglia
					COMUNE	Giorno	Mese	Anno		
1	Ungaro Angela Maria	di	Angela	Baron Ungaro	Ostuni	8	9	918	libera	convivente
2	Alessio	figlio	Alessio			4	8	941	—	—
3						3	2	944	—	—
4						4	2	946	—	—
5						16	4	947	—	—



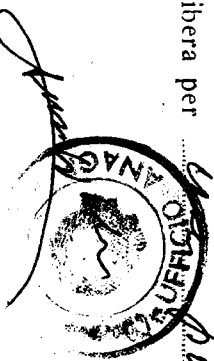
Si rilascia per uso

Ostuni, li

28.1.1955

ed in carta libera per

Angela Maria



IL SINDACO

Visto

A

UFFICIO DISTRETTOLE IMPOSTE DIRETTE
— OSTUNI —

Visto Negativo

Ostuni, 23 LUG. 1955

Al Procuratore Superiore

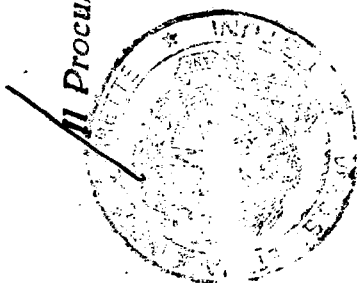
Mod. 24

N. 6415

Esatte L. 240

per diritti d'Ufficio

Procuratore Superiore





COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

RICHIESTA DI CERTIFICATO PENALE

SI CERTIFICA

che Ungaro Rugela Maria
figlio di Angelo e della Cardone Emma
nacque in Ostuni, il giorno 8 (otto)

del mese di settembre, dell'anno 1918 (millenovecento diciotto)

Rilasciato in carta libera per richiesta del (1) certificato penale generale

per domanda alle case popolari

Li 23.7.95

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

Sig. Procuratore della Repubblica

Visto: per l'autentificazione



(1) Certificato Penale Generale o di capacità civile.

Tribunale Civile e Penale di

CERTIFICATO

Si attesta che in questo Casellario Giudiziale al nome dell'individuo suindicato risulta:



DM

DICHIARAZIONE

UNGARO ANGELA MARIA fu Angelo vedova Asciano, dichiara che nella casa attualmente da lei occupata in questa Via Rubini N.9 abita da oltre due anni.

Ostuni li 25 Luglio 1955



CITTA' DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO NOTORIO

L'anno millenovecentocinquantacinque il giorno 1 agosto

in Ostuni nella Casa Comunale,

Avanti di me Comm. Giuseppe Allegretti Sindaco

assistito dal Segretario, Sig. Cav. Mario Zaccaria a richiesta del

Sigra Ungaro Angela fu Angelo

sono personalmente comparsi i signori:

1. Mariotto Piccetti di anni 51
2. Letti: N. Santoro di Pietro di anni 45
3. Marco Angelo di Carlo di anni 38
4. Ruggeri Carmello per Vincenzo di anni 59

tutti da Ostuni testimoni cogniti ed idonei, a norma di legge, e non interassati in questo atto, i quali, previa la debita ammonizione da me loro rivolta, l'uno dopo l'altro hanno prestato giuramento, pronunciando la formula: **Giuro di dire tutta la verità e null'altro che la verità.**

Dopo di che concordemente hanno dichiarato essere a loro conoscenza, nonchè pubblico e notorio che Ungaro Angela fu Angelo, vedova Asciano, domicilia in casa della sorella Ungaro Caterina in Via Raffaele Rubini n.9 con i suoi figli minori Asciano Vincenzo, Grazia, Luigi e Giovanni fu Patrizio da oltre tre anni.=====

Previa lettura e conferma il presente verbale viene sottoscritto

Variato chini

Gatti Vito eturiani

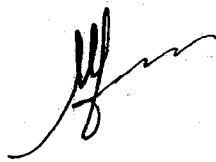
Moss Angelo

Angeli Cassillo

Del che si è rilasciato il presente in carta libera per uso

così fatto per

IL SEGRETARIO



IL SINDACO





~~ELENCO~~ DEI DOCUMENTI ESIBITI DA

UNGARO ANGELA MARIA fu ANGELO da Ostuni, per
assegnazione alloggio Case Popolari.

=.=.=.=.=.

1°)-Situazione di famiglia;

2°)-Certificato dell'Ufficio Imposte Dirette;

3°)-Certificato di residenza;

4°)-Certificato Penale Generale

5°)-Dichiarazione attestante che da due anni trovasi
nella casa in Via Rubini;

6°)-~~Assegno~~ Assegno Bancario di L.500-Intestato All'Isti-
tuto Autonomo Case Popolari Brindisi;

7°)-Documento di sfratto.

Ostuni li 25 Luglio 1955

8) *firma autografa* -

ALLEGATO DEI DOCUMENTI ESIBITI DA

UNGARO ANGELA MARIA IN ANGIOLO DA OSTUNI, per

assegnazione alloggio Case Popolari.

1°)-Situazione di famiglia;

2°)-Certificato dell'Ufficio Imposte Dirette;

3°)-Certificato di residenza;

4°)-Certificato Comune generale

5°)-Dichiarazione attestante che da due anni trovasi

nella casa in Via Rubini;

K.M.N. 6°)-Assegno Bancario di L.500-Intestato ALL.1941=

tutto autonomo Case Popolari Brindisi;

7°)-Documento di diritto.

Ostuni 11 25 Luglio 1955

BRINDISI

29 NOV. 1968

SEZIONE: RISCATTO

Prot. N.

9812

AL SIG. VNGARO ANGELA MARIA

7/10/1968 C/2

VIA PIANFILLI, 13

OTVNI (102)

OGGETTO: D.P.R. 7/1/1959 n. 2 e modificazioni successive.-

Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a voler far tenere a questo Ufficio copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.D., a corredo della pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario. Tanto per disposizioni del Superiore Ministero del LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

RO/DV/ta.-

L.A.C.P. 11/04/68
PRCT N
7808
2-6-403 1968

SPETT/LE ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE

POPOLARI

BRINDISI

In riferimento alla nota del 7.10.1967 prot 7156

diretta alla sottoscritta Ungaro Angela Maria

nata in Ostuni il 8.9.1918, domiciliata alla

Via A.F. Tamburino lotto 7 scala C/

Ind.2, prima via Pisanelli, comunico di voler

riscatrare l'abitazione in IO anni ..

In attesa di una cortese comunicazione

ringrazio ossequio.

Ungaro Angela Maria

Ostuni 23.8.1968

PROV. N. 16 NOV 1967
8408
C.A.C. - BRINDISI

SPETT./LE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI

BRINDISI

In riferimento alla nota raccomandata
N°7535 del 7.10.1967 N°7156 oggetto riscatto

case popolari legge D.P.R. 27.4.1962 N°231; della

Sottoscritta Ugare Angela Maria, comunico che

indento riscattare la casa in 15 anni, per cui

sh conferma, ed resta in attesa di una cortese

comunicazione.

Ostuni 14.II.1967

UNGARO ANGELA MARIA

Via A.R. Tamburino

N°13/Lotto 7 Inferno 2

Ostuni BR

Ugare Angela Maria

4156
29 SET 1967

Allo Spett.le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

La sottoscritta sig.ra Ungaro Angela, intestataria di un alloggio popolare in locazione, di proprietà ~~XXXX~~ al codesto spett.le Istituto, sito in Ostuni alla via Pisanelli n. 139 lotto, int. 2, chiedo il riscatto del predetto alloggio.
Pertanto allega alla presente un vaglia cambiario del Banco di Napoli Filiale di Ostuni di £ 5.000=(cinquemila).
Distinti ossequi

Ostuni, li 27 settembre 1967.

Ungaro Angela Maria

Lo Spett.le
C 7
05/0001
41/31